



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 20.05.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **16.05** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 5359 in data 16.05.2014, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria e urgente ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTABELLI ANTONIO	Assente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Assente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Assente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Presente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 14 (quattordici)
- **Assenti:** n. 3 (tre: Altobelli Antonio, Marrone Gaetano e Vespoli Luca)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A e B;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

DATO ATTO, altresì,:

- che le tre componenti dell'imposta unica comunale (IUC) saranno oggetto di separati regolamenti comunali al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura della disciplina;
- che, con separati atti, si procederà, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e all'approvazione di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;



RITENUTO, pertanto, necessario procedere, in questa sede, all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che l'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti dott. Michele Cinque reso in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lettera b), capoverso 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Espone l'assessore Guida il quale illustra l'importanza della scadenza del 23 maggio entro la quale approvare gli atti riferiti al tributo TASI ritenendo lo stesso una seconda IMU perché i soggetti passivi sono identici.

ESAURO la discussione si procede con la votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 (quattordici) Assenti n. 3 (tre: Altobelli Antonio, Marrone Gaetano e Vespoli Luca)

Votanti n. 14 (quattordici)

Voti favorevoli n. 14 (quattordici)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, ha effetto dal primo gennaio 2014;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 (quattordici) Assenti n. 3 (tre: Altobelli Antonio, Marrone Gaetano e Vespoli Luca)

Votanti n. 14 (quattordici)

Voti favorevoli n. 14 (quattordici)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)



DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili. Approvazione.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

DATO ATTO che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

DATO ATTO, altresì,:

- che le tre componenti dell'imposta unica comunale (IUC) saranno oggetto di separati regolamenti comunali al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura della disciplina;
- che, con separati atti, si procederà, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e all'approvazione di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, in questa sede, all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa



delibera comunale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che l'articolo 2-bis, comma 1 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti dott. Michele Cinque reso in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lettera b), capoverso 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);

Con votazione che dà il seguente risultato:



DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, ha effetto dal primo gennaio 2014;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li 16 MAG. 2014



Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 14 MAG. 2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria







COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
3	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
4	SOGGETTI PASSIVI
5	SOGGETTO ATTIVO
6	BASE IMPONIBILE
7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL TRIBUTO
8	DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
9	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
10	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
11	SANZIONI
12	FUNZIONARIO RESPONSABILE
13	CONTENZIOSO
14	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, così come confermata dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

a) per abitazione principale del soggetto passivo si intende, a norma dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono, a norma dell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento



dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, computando per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO

1. La TASI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può periodicamente, su proposta



del funzionario responsabile dell'area tecnica - edilizia privata, fornire indicazioni circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Per le altre disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile TASI si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 2, può determinare le aliquote della TASI che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili rispettando, in ogni caso, quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Il Consiglio Comunale, qualora non proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili.

5. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214.

6. Il tributo per i servizi indivisibili è determinato applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 8 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al precedente articolo 7, il Consiglio Comunale ha facoltà di prevedere detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al precedente articolo 7, il Consiglio Comunale può prevedere, altresì, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;



- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente tengono conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
4. Sono esenti dalla TASI le ipotesi indicate all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 9 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono effettuare il versamento del tributo per i servizi indivisibili dovuto per l'anno in corso nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
2. I versamenti della TASI non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte dei soggetti passivi. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della legge 27.12.2006, n. 296 il pagamento del tributo per i servizi indivisibili deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. La TASI è dovuta per anni solari. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti della TASI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune precisando i nominativi degli altri contitolari tenuti al versamento.
7. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono presentare la dichiarazione nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 10 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Per l'accertamento, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.



2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Le somme accertate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

5. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

7. Non sono eseguiti rimborsi del tributo per i servizi indivisibili per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 10, comma 2 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TASI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.



**ARTICOLO 12
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**ARTICOLO 13
CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.



COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

ALLEGATO B

Verbale n. 5 del 16.05.2014

Parere sulla proposta di approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)

(art. 239 co. 1 lett. b) D. Lgs. 267/2000)
(art. 52 D. Lgs. 446/1997)
(art. 1 co. 639 e segg. Legge 147/2013)
(D.L. 16/2014 conv. con modif. da Legge 68/2014)

Il sottoscritto Michele Cinque, dottore commercialista, revisore dei conti del Comune di Positano nominato con delibera consiliare n. 24 del 15.09.2011, esecutiva,

PREMESSO

- che codesto organo riceveva richiesta di espressione parere avente ad oggetto la proposta di approvazione del "Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili";
- che è compito dell'organo di revisione, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 del 10/10/2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10/10/2012, rendere pareri in materia di "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

che nei pareri resi in conformità al comma 1 lettera b) dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, si esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

RILEVATO

- che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una

Verbale n. 5 del 16.05.2014
Revisore Unico dei conti del Comune di Positano



COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno

componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;


- che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;
- che è stato predisposto il testo del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili oltre che effettuata la previa individuazione del funzionario responsabile della I.U.C.;

ESPRIME

per quanto di competenza ed a seguito di quanto sopra indicato, parere favorevole all'adozione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, con l'invito ad effettuare tempestivamente la trasmissione telematica della deliberazione ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97 e art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e secondo le modalità individuate dal competente Ministero.

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Michela Cinque



Verbale n. 5 del 16.05.2014

Revisore Unico dei conti del Comune di Positano



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 21.05.2014 con il numero ...601..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 21.05.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.05.2014, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 21.05.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li **21 MAG. 2014**



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza